

UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI PERUGIA  
REGOLAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTE

ART. 1

(Del Regolamento)

1. Il presente Regolamento detta norme per l'attuazione dell'art. 50 c. 2, lett. d), dello Statuto, come previsto dall'art. 5 c. 12 della L. 24 dicembre 1993 n. 537.

ART. 2

(Dotazione organica docente di Ateneo)

1. I posti di ruolo assegnati in forza delle vigenti leggi con provvedimenti ministeriali all'Università di Perugia, compongono la originaria dotazione organica docente di Ateneo. Essi risultano dal D.M. M.U.R.S.T. n. 933 del 14 febbraio 1996 e successive modificazioni.

2. A norma dell'art. 50, c. 2, lett. d) dello Statuto e con la ratifica del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, il Senato Accademico determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del personale docente.

ART. 3

(Determinazione della dotazione organica docente di  
Ateneo)

1. Nella applicazione a regime del presente Regolamento, la dotazione organica docente dell'Ateneo è determinata dal Senato Accademico nel piano pluriennale di Ateneo.

Il Senato a tal fine:

- a) acquisisce la dotazione organica attuale;
- b) acquisisce le relazioni annuali del Nucleo di Valutazione;
- c) individua i criteri di attribuzione dei posti, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio interno dell'Ateneo;
- d) acquisisce i piani di sviluppo pluriennali delle Facoltà e le richieste di nuovi posti avanzate in quella sede;
- e) verifica lo stato delle richieste presentate dalle Facoltà, di bandi di concorso (libero o per trasferimento);
- f) valuta le richieste di trasformazione di posti in organico e delibera in proposito;

g) determina nel contesto del piano pluriennale di sviluppo, in conformità ai criteri fissati alla lettera c), e della normativa sull' autonomia finanziaria l' organico docente, individuandone la destinazione e trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione per la delibera di competenza;

2. Entro otto mesi dall' entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato Accademico dà inizio alla procedura prevista dal comma 1 del presente articolo;

3. Le Facoltà deliberano e trasmettono il piano entro 90 giorni dalla comunicazione della delibera del Senato Accademico. Contestualmente alla comunicazione riceveranno la documentazione di cui alle lettere a),b)e c) del comma 1.

#### ART. 4

(Piano pluriennale di sviluppo di Ateneo e di Facoltà)

1. Il piano pluriennale di sviluppo di Ateneo e i piani pluriennali di sviluppo delle singole Facoltà hanno cadenza triennale.

2. Con il programma pluriennale di sviluppo di cui agli artt. 3 e 4, il Senato Accademico rappresenta al Ministro per l' Università e la ricerca scientifica e tecnologica le esigenze dell' Ateneo in ordine all' istituzione di nuovi posti nel piano sviluppo dell' Università e comunque nell' ambito dell' attività di programmazione del M.U.R.S.T.

#### ART. 5

(Verifica annuale dei posti in organico)

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno gli Uffici fanno pervenire al Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà l' elenco completo dei posti di ruolo (compresi i ruoli ad esaurimento e soprannumerari), con:

a) il regime legale e finanziario cui ciascun posto è soggetto;

b) l' atto istitutivo da cui esso dipende,

c) l' indicazione degli eventuali relativi titolari di disciplina di settore scientifico disciplinare.

2. Il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà possono far pervenire osservazioni entro il 10 del successivo mese di febbraio; a dette osservazioni gli Uffici devono rispondere entro la fine di febbraio.

#### ART. 6

(Copertura finanziaria dei posti in organico ed utilizzazione di posti in organico ai fini di riequilibrio)

1. I posti in organico possono essere forniti di copertura finanziaria o esserne sprovvisti. Sono considerati disponibili solo i posti forniti di copertura finanziaria.

2. I posti sprovvisti di copertura finanziaria possono riceverla, diventando così posti disponibili, o con le procedure di cui al successivo art. 10 o con destinazione di fondi a questo fine da parte del Senato Accademico.

3. I fondi che si liberano dalla cessazione di personale ad esaurimento o soprannumerario rimangono a disposizione delle singole Facoltà, che devono destinarli alla copertura finanziaria di posti di ruolo nei modi e secondo le procedure di cui al presente Regolamento. Trascorsi due anni, i finanziamenti non impegnati sono utilizzati dal Senato Accademico a fini di riequilibrio.

4. In occasione degli adempimenti di cui all' art. 3, c. 1, lett. g) (individuazione della destinazione dell' organico docente ai fini del piano pluriennale di Ateneo), il Senato Accademico può utilizzare a scopo di riequilibrio fino al 60% del coefficiente disponibile non utilizzato da ciascuna Facoltà nei modi di cui all' art. 7, c. 2, o privo di copertura finanziaria comunque già assegnato a ciascuna Facoltà, con priorità di utilizzazione per quest' ultima e con relativa copertura finanziaria da parte dell' Ateneo.

## ART. 7

### (Posti in organico disponibili)

1. A condizione che siano provvisti di copertura finanziaria devono essere considerati posti disponibili presso le Facoltà ai fini del presente Regolamento:

a) i posti tali secondo la normativa vigente (dei professori trasferiti e cessati dal servizio);

b) nonché i posti originariamente non forniti di copertura finanziaria (tra i quali quelli dei professori fuori ruolo e figure assimilate), ma ai quali la copertura con provvedimento definitivo è stata fornita secondo quanto previsto dall' art. 6 commi 2 e 3.

2. I posti di ruolo compresi nella dotazione organica dei professori e dei ricercatori, così come determinata secondo il c. 1, restano disponibili presso le Facoltà per i due anni solari successivi a quello in cui si siano resi vacanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 del r. d. 31 agosto 1933 n. 1592 (in prima applicazione successivi all' anno accademico di approvazione del presente Regolamento).

3. Le Facoltà, entro il 15 del mese di aprile di ciascun anno utilizzano i posti disponibili di cui al precedente c.1 con proposta al Senato Accademico o di pubblicazione di bando di concorso (libero o per trasferimento) o del decreto di trasformazione previsto dall' art. 11 del presente Regolamento. La richiesta di un bando di concorso (libero o per trasferimento) da parte di una Facoltà per un settore scientifico-disciplinare può essere sostituita dalla Facoltà stessa con richiesta di bando di concorso (libero o per trasferimento) per altro settore scientifico-disciplinare; tale richiesta non interrompe il termine biennale fissato al comma 2. Se al bando di trasferimento non fa comunque seguito entro un anno accademico la chiamata, oppure se hanno luogo la richiesta di revoca o degli atti rettorali relativi al bando di concorso (libero o per trasferimento) o anche del decreto rettorale di trasformazione, non viene perciò interrotta la decorrenza del termine biennale di cui al c. 2. Qualora dal bando di trasferimento consegua un trasferimento interno alla stessa Facoltà, il tempo trascorso del termine di cui al c. 2 per il posto messo a concorso si applica al posto liberatosi in conseguenza del trasferimento.

4. Le Facoltà possono utilizzare i fondi corrispondenti ai posti disponibili anche ai fini e nei modi previsti nel successivo art. 11, c. 2.

5. Trascorso il termine di due anni di cui al c. 2 senza che la Facoltà abbia utilizzato i posti disponibili ai fini di cui al c. 3, tali posti possono essere - al di fuori del momento complessivo di riequilibrio di cui all' art. 6, c. 4 destinati dal Senato Accademico al riequilibrio degli organici del personale docente e ricercatore tra le diverse Facoltà, nella misura massima del 20% del coefficiente globale attribuito alla Facoltà risultante disponibile negli ultimi due anni e non utilizzato e conformemente ai criteri per l' attribuzione della dotazione organica alle Facoltà precedentemente individuati dal Senato Accademico ed agli obiettivi perseguiti nel piano per lo sviluppo dell' Ateneo.

## ART. 8

(Concorsi sui posti disponibili)

1. Entro il 15 del mese di aprile di ciascun anno le Facoltà devono far pervenire al Senato Accademico le proprie motivate proposte (adottate con l' osservanza dell' art. 23, c. 2, dello Statuto e conformemente agli obiettivi della programmazione pluriennale della Facoltà ed ai criteri di cui all' art. 3, c. 1, lett. c) in ordine ai posti disponibili presso di esse.

2. Finché non è decorso il termine di due anni di cui all' art. 7, c. 2, la Facoltà può senza conseguenze non deliberare in ordine a tali posti.

3. La Facoltà può proporre il bando di concorso (libero o per trasferimento).

4. Le scadenze e i termini regolamentari per i bandi di concorso possono non essere rispettati solo nel caso di normativa nazionale che imponga termini e modalità diverse o nel caso di quanto previsto al successivo c. 5.

5. Qualora l' atto che rende disponibile il posto di un docente dell' Ateneo pervenga alla Facoltà di appartenenza dello stesso oltre il 5 aprile, la Facoltà stessa potrà deliberare in ordine a tale posto anche successivamente alla data di cui al precedente c. 1.

## ART. 9

(Competenze di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in ordine ai concorsi ed alle modifiche dell' organico)

1. Il Senato Accademico delibera sulle proposte dei Consigli di Facoltà di cui agli artt. 7 e 8 a tenore dell' art. 50 c. 2, lett. d) dello Statuto, conformandosi all' art. 5, c. 12, della legge n. 537/1993.

2. Acquisita la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 15 maggio, il Senato delibera entro la fine di maggio quanto ad esso compete in ordine alle proposte delle Facoltà.

3. Nel caso previsto nel precedente art. 8, c. 5, gli Organi di Ateneo dovranno deliberare al proposito entro i 45 giorni successivi alla delibera della Facoltà.

## ART. 10

(Trasformazione di posti in organico)

1. La Facoltà può proporre la trasformazione di uno o più posti di ruolo vacanti in posti disponibili ai fini di un bando di concorso, libero e per trasferimento, di professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari, anche afferenti a settori scientificodisciplinari diversi rispetto a quelli trasformati. La delibera della Facoltà deve essere adeguatamente motivata (conformemente ai criteri di cui all' art. 3, c. 1, lett. c), agli obiettivi della programmazione pluriennale della Facoltà ed ai criteri previsti dall' art. 11, c. 2 del presente Regolamento).
2. Le trasformazioni di cui al precedente comma devono essere valutate nel contesto della formulazione del piano pluriennale di Ateneo; per esse è richiesta la delibera a maggioranza di due terzi del Senato Accademico.
3. I residui contabili delle operazioni di trasformazione confluiscono obbligatoriamente in uno specifico capitolo del bilancio dell' Ateneo e la loro utilizzazione è vincolata al finanziamento di nuovi posti di ruolo docente e ricercatore. La stessa destinazione hanno le parti residue dei coefficienti.

ART. 11

(Norma transitoria sulla revisione e trasformazione dei  
posti assegnati alle Facoltà)

1. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di Facoltà può procedere alla revisione e trasformazione dei posti assegnati alla Facoltà, tenendo conto:
  - a) dei posti che risultino vacanti al 31 dicembre 1997 nel ruolo dei professori e nel ruolo dei ricercatori e che siano iscritti come disponibili nel bilancio dell' Università, in corrispondenza di fondi non altrimenti impegnati per lo stesso anno e per gli anni successivi;
  - b) dei posti assegnati alla Facoltà privi di copertura finanziaria;
  - c) delle disponibilità (non altrimenti impegnate per lo stesso anno e per gli anni successivi) derivanti dalla cessazione dal servizio presso la Facoltà stessa di personale ad esaurimento o in soprannumero.
2. Ai fini della revisione prevista dal c. 1, il Consiglio di Facoltà:
  - acquisiti i pareri dei Consigli dei Corsi di studio (ove ve ne sia più d' uno), degli Istituti e dei Dipartimenti;
  - riconsiderate le eventuali delibere di programmazione dalla Facoltà stessa precedentemente adottate;

colma le carenze didattiche operando -secondo i coefficienti di trasformazione che risultano dalla tabella allegata alla direttiva del M.U.R.S.T. n. 975 del 15 giugno 1995, osservato il limite posto dall' art. 5, c. 12, della l. 24 dicembre 1993 n. 537 nel rispetto dei seguenti criteri esposti in ordine decrescente di priorità:

a)

1) copertura degli insegnamenti fondamentali del(i) corso(i) di laurea, tenendo anche conto, con specifica motivazione, delle esigenze nei corsi di diploma e nelle scuole di specializzazione;

2) interventi in caso di assenza assoluta di ricercatori nel settore scientifico-disciplinare dell' insegnamento fondamentale a fronte della presenza di docente di ruolo;

3) interventi in situazioni in cui si constati l' insufficienza dell' offerta didattica in presenza di un numero elevato di studenti;

b) ridistribuisce le risorse in modo tale che tendenzialmente vi sia almeno un ricercatore ed un docente di ruolo oppure almeno un ricercatore a fronte di ciascun docente di ruolo in ciascun settore scientifico-disciplinare. La Facoltà comunque agisce in modo da non alterare la propria dotazione organica di ricercatori di non oltre il 20%;

c) attribuisce discrezionalmente ma con motivazione specifica personale a discipline che organismi internazionali e italiani o il Senato Accademico hanno qualificato come meritevoli di incentivazione;

d) colma le carenze di docenti in settori scientifico disciplinati particolarmente importanti per la qualità della ricerca scientifica e della didattica.

3. Con delibera motivata ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, nelle diverse composizioni previste dall' art. 23 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà propone al Rettore la delibera di revisione di cui al c. 1.

4. Il Rettore presenta al Senato Accademico ed al Consiglio d' Amministrazione la proposta del Consiglio di Facoltà per le delibere previste dagli artt. 50, c. 2, lettera d), e 52 dello Statuto. Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta sulla proposta della Facoltà.

5. Per gli eventuali residui delle operazioni di trasformazione si applica quanto previsto nell' art. 10, c. 3.

6. Dall' anno accademico successivo all' approvazione definitiva della delibera di revisione decorre il termine biennale di cui al c. 2 dell' art. 7.